



REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO DEGLI ORGANISMI TERRITORIALI

L' "Associazione Nazionale Ufficiali delle Forze Armate Italiane - U.F.A.IT." promuove la sua azione, sociale e culturale sul territorio direttamente e attraverso le "Strutture Territoriali".

L'Associazione può dotarsi nel territorio di una o più strutture comunali o intercomunali identificabili nello Statuto come "Sezioni".

Le strutture comunali o intercomunali possono essere coordinate per dare vita ad una Struttura Regionale o interregionale identificabile nello Statuto come "Delegazione".

L'intero impianto, come previsto negli artt. dal 29 al 32 dello Statuto dell'Associazione è deliberato nella sua organizzazione e partecipazione dall'Associazione Nazionale previa deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale.

SEZIONI

Le Sezioni sono organi periferici dell'Associazione; esse svolgono la funzione, esclusiva, di essere luogo di analisi e di confronto delle tematiche sociali, culturali ed economiche del territorio di riferimento essendo punti di diffusione delle iniziative e delle azioni associative nel territorio. la regolamentazione delle Sezioni è la seguente

1. Sulla base della territorialità della sua azione sociale e della specificità dell'attività svolta, l'Associazione Nazionale comunica al richiedente l'avvenuta iscrizione con indicazione della Sezione di appartenenza se già costituita (altrimenti sarà attribuita temporaneamente quella nazionale), e la modalità di presentazione agli altri iscritti della Sezione al fine di consentire l'avvio della partecipazione, del neo iscritto, all'attività della medesima;
2. Successivamente il Socio che volesse aderire ad un'altra Sezione dovrà presentare istanza di variazione al Consiglio Direttivo Nazionale, il quale preso atto delle eventuali motivazioni e la fattibilità territoriale, provvederà a comunicare all'interessato e ai Presidenti delle Sezioni interessate il cambio di appartenenza territoriale.
3. Laddove non esistessero Sezioni già costituite, ovvero si intendesse procedere a creare tale organismo territoriale, gli ufficiali proponenti, in numero non inferiore a 5 devono inoltrare domanda al Consiglio Direttivo Nazionale il quale si dovrà esprimere entro 30 giorni dal ricevimento con la regola del silenzio/assenso. Una volta accettata viene autorizzato l'uso del simbolo ed il logo Nazionale U.F.A.IT. con l'aggiunta di: "Sezione di ...[luogo]".
4. Ciascuna Sezione potrà essere composta da un numero di iscritti compreso tra 5 (cinque) e 50 (cinquanta), al fine di rendere efficienti e partecipate le iniziative e le attività della stessa. Il Consiglio Direttivo Nazionale può autorizzare, in via transitoria, la presenza di un numero di componenti del Comitato superiore a cinquanta, purché siano in ogni caso salvaguardate le esigenze di partecipazione e di funzionalità.



5. Le Sezioni devono essere costituite su base comunale o intercomunale. In ogni caso, è ammessa la presenza di più Sezioni che fanno riferimento, in tutto o in parte, al medesimo territorio, nel rispetto dei limiti di cui al comma 3.
6. Il nome della Sezione e l'eventuale simbolo da accostare a quello Nazionale sono scelti dalla Assemblea di Sezione. La sezione avanza formale richiesta di approvazione al CDN per poter dichiarare la sua costituzione e poter usare, di volta in volta, il simbolo e l'affiliazione.
7. Successivamente all'avvenuta costituzione, gli iscritti della sezione convocano una prima Assemblea di Sezione che elegge al suo interno il Consiglio Direttivo di Sezione (da ora denominato C.D.S.) e questo il Presidente di Sezione su una base di nominativi di candidati alla presidenza che dovranno essere comunicati preventivamente al Nazionale per l'approvazione, almeno 60 giorni prima delle elezioni. Gli organismi direttivi sociali durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
8. Il C.D.S. dovrà predisporre entro 30 (trenta) giorni uno Statuto, inteso come regolamento interno di Sezione, e proporlo all'approvazione dell'Assemblea di Sezione. Tale regolamento dovrà essere inviato per l'approvazione al Consiglio Direttivo Nazionale il quale si dovrà esprimere entro 30 giorni dal ricevimento con la regola del silenzio/assenso.
9. Il Presidente di Sezione, coadiuvato dal C.D.S., coordina l'attività della sezione e svolge le funzioni di collegamento con l'organizzazione Nazionale e le Delegazioni. Fa parte con diritto di voto nella Delegazione territoriale di appartenenza.
10. Le Sezioni potranno dotarsi di una propria autonomia finanziaria che deve essere esplicitamente normata dallo Statuto di Sezione sollevando il Consiglio Direttivo Nazionale da ogni responsabilità civile o penale. Le Sezioni potranno comunque predisporre e presentare al Consiglio Direttivo Nazionale, entro e non oltre il 30 novembre dell'anno in corso, progetti di interesse territoriale che prevedano un concorso economico delle spese programmate.

DELEGAZIONI

Le Delegazioni sono strutture di coordinamento, riconducibili alle Regioni, che assicurano il coordinamento tra due o più Sezioni e curano i rapporti con il Consiglio Direttivo Nazionale e le altre Delegazioni, e la cui regolamentazione è la seguente:

1. Laddove in una medesima Regione sia presente una unica Sezione, questa svolgerà altresì le funzioni di Delegazione.
11. Ciascuna Delegazione è costituita in presenza di almeno 2 (due) Sezioni nel medesimo territorio comunale o intercomunale e concede l'uso del simbolo ed il logo Nazionale U.F.A.IT. con l'aggiunta di: "Delegazione di[Regione]", chiedendone preventiva approvazione al CDN il quale si dovrà esprimere entro 30 giorni dal ricevimento con la regola del silenzio/assenso.
2. Alla avvenuta costituzione il Consiglio Direttivo Nazionale ne darà immediata comunicazione alle Sezioni interessate. I Presidenti di Sezione fanno parte del Consiglio Direttivo di Delegazione, da ora denominato CDD. In caso di impedimento del Presidente di sezione a



partecipare alla riunione del consiglio direttivo in cui verrà convocato, potrà prendere parte con diritto di voto, il vice Presidente di Sezione o altro delegato dal Presidente iscritto alla sezione.

3. All'interno del C.D.D. dovranno essere eletti, entro 30 (trenta) giorni, il Presidente e il Segretario. I nominativi dell'intero C.D.D. dovranno essere comunicati alla Segreteria Nazionale. Gli organismi direttivi sociali durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
4. Il Presidente, coadiuvato dal C.D.D., coordina l'attività della Delegazione e svolge le funzioni di collegamento con gli Organismi Nazionali e le altre Delegazioni.

Approvato in data Roma, 16 luglio 2021 dal CDN. Pone la firma il Presidente

Il Presidente Nazionale

Ten. a.(ris) Pierluigi De Meo